

## **EDMA RETI GAS SRL - ANCONA**

**SCHEMA DI CONTRATTO** per fornitura misuratori elettronici per gruppi di misura del gas di classe G4 con funzioni di telelettura e di telegestione con tecnologia di trasmissione GPRS (punto-punto) – Lotto n° .... Codice CIG ..... – codice CUP I31C19000000005 – settori speciali.

### **PREMESSO CHE:**

- Il Consiglio di Amministrazione della Società Edma Reti Gas Srl, con deliberazione del 18.03.2019 ha dato mandato all'Amministratore Delegato di indire una procedura aperta a rilevanza comunitaria per l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi;
- La Commissione di Gara, nella seduta pubblica tenutasi il.....ha provveduto all'espletamento della procedura aperta come stabilito nel relativo bando di gara;
- In data ..... l'Amministratore Delegato ha approvato la proposta di aggiudicazione datata ..... formulata dal Responsabile del Procedimento ed ha conseguentemente aggiudicato l'appalto alla Ditta ..... con sede in .....Via ....., per l'importo complessivo di € ..... (euro.....) oltre IVA, derivante dal ribasso percentuale del .....% applicato sul prezzo unitario posto a base di gara di € 59,50 per le quantità stimate di n°..... contatori;
- La Ditta ..... ha trasmesso la nota datata ..... relativa al consenso al trattamento dei dati di cui al Regolamento 679/2016/UE;
- La Ditta ..... ha trasmesso lo “Addendum al contratto (lavori-servizi-forniture) per il rispetto della separazione funzionale;
- la Ditta ....., con nota del ..... ha presentato la comunicazione

relativa alla composizione societaria ed agli altri aspetti di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187;

- dal Documento Unico di Regolarità Contributiva Inps, Inail e Cassa Edile, richiesto dalla Soc. Edma Reti Gas Srl ed emesso in data ....., si evince che la Società .....di..... risulta in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali ed assicurativi;
- dal certificato della regolarità fiscale della Ditta ..... Risulta che la posizione è regolare;

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

**TRA**

la Soc. Edma Reti Gas Srl, con sede legale in Via Trieste n° 2 – 60127 Ancona (AN) (C.F. e P.IVA n. 02637140423), di seguito più brevemente indicata con la dizione “Edma Reti Gas”, rappresentata dall'Amministratore Delegato ing. Patrizio Ciotti, nato Rimini il 01.05.1952, che agisce in nome e per conto della stessa in virtù di apposite deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione in data 23.11.2018,

**E**

la Ditta .....con sede in..... – via ..... - (C.F. n. ....e P.IVA n. ....), di seguito più brevemente indicata con la dizione “Società”, rappresentata dal sig. ...., nato a ..... il ..... e residente a .....Via ....., in qualità di ....., il quale agisce in nome e per conto della Società stessa, che pertanto si obbliga nella più piena e valida forma,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse** – Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

**Art. 2 – Oggetto dell'appalto** – L'appalto ha per oggetto la fornitura di misuratori elettronici per gruppi di misura del gas di classe G4 con funzioni di telelettura e di telegestione con tecnologia di trasmissione GPRS (punto-punto) per un quantitativo stimato di n° 12.600/8.400 contatori, alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e alla Specifica Tecnica, parti integranti e sostanziali del presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente contratto si intendono sottoscritti anche tutti gli elaborati sopra indicati.

**Art. 3 – Importo contrattuale** – L'importo netto complessivo presunto dell'appalto è pari a € ..... (euro .....) oltre IVA, derivante dal prezzo unitario offerto dalla Società, al netto del ribasso, di € ..... (euro .....) e dalla quantità stimata di n° 12.600/8.400 contatori.

Nessun onere o indennità sarà riconosciuto alla Ditta affidataria qualora non si raggiungesse la quantità stimata per singolo lotto, ovvero qualora tale quantità fosse variata, nel limite massimo del 20% sia in aumento che in diminuzione dell'importo contrattuale al netto del ribasso offerto.

**Art. 4 – Durata del contratto** - L'appalto decorre dalla data della sottoscrizione del presente contratto e avrà la durata di 18 (diciotto) mesi o scadrà anticipatamente al raggiungimento dell'evasione dell'intero volume di fornitura.

**Art. 5 – Modalità di consegna delle forniture** – Le consegne dovranno avvenire secondo quanto stabilito nel Piano di Consegna di cui all'art. 2 del

Capitolato Speciale d'Appalto relativamente al Lotto n° .....

Sui contatori oggetto di consegna dovranno essere installate le schede SIM che Edma Reti Gas si impegna a fornire alla Società in tempo utile a consentire il rispetto del Piano di Consegna. I contatori dovranno, inoltre, essere pre-configurati mediante inserimento dell'indirizzo IP e della porta per la trasmissione dati sul SAC di Edma Reti Gas (reti AMM di Terranova), senza oneri aggiuntivi per la stessa. I contatori devono inoltre essere forniti con la chiamata al SAC già attiva.

**Art. 6 – Luogo di consegna** – Franco destinazioni dislocate sul territorio nazionale e che verranno indicate in ciascun ordine di fornitura.

**Art. 7 – Penali** - Edma Reti Gas applicherà eventuali penali in conformità e con le modalità prescritte all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

**Art. 8 – Documentazione tecnica** – Alla consegna dei misuratori è obbligatorio allegare:

- l'elenco, in ordine, crescente, dei numeri di matricola dei misuratori consegnati (in file xls);
- - il manuale di installazione, di utilizzo e di manutenzione in lingua italiana;
- Il file in formato .xls indicante la corrispondenza delle matricole contatori con i dati delle schede SIM fornite da Edma Reti Gas;
- Il file in formato digitale delle chiavi di crittografia dei misuratori consegnati, da caricare sul sistema SAC;
- - la dichiarazione di conformità UE debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società fornitrice dei misuratori contenente:
  - l'indicazione del prodotto e l'intervallo delle matricole consegnate con

il lotto in questione;

- l'elenco delle Direttive UE di cui il prodotto è conforme;
- gli Organismi notificati che hanno certificato la conformità.

**Art. 9 – Trasporto e imballo** – compresi nel prezzo. La consegna, pena il rifiuto in entrata della merce, potrà essere effettuata solo con l'utilizzo di pallets del tipo "Euro" (mm 800 x 1200), il cui peso, comprensivo del carico, non potrà essere superiore a 700 kg e l'altezza complessiva non superiore a 100 cm.

**Art. 10 – Garanzie** - La garanzia degli apparati è di 24 mesi dalla data di consegna degli stessi. La garanzia delle batterie del modulo di comunicazione è di almeno 8 anni. La Società è tenuta alla sostituzione degli apparati e delle batterie entro 30 giorni naturali e consecutivi, dalla data di restituzione del misuratore guasto o del misuratore contenente le batterie esaurite.

**Art. 11 – Fatturazione** – La Società potrà emettere fattura a seguito dell'evasione delle singole forniture a perfetta regola d'arte.

**Art. 12 – Pagamenti e cessione del credito** - Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato con bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni dalla fattura fine mese. Si precisa a tale proposito che non si accetteranno richieste di cessione del credito né mandati irrevocabili all'incasso a favore di terzi, se non conformi all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Edma Reti Gas procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione di regolare D.U.R.C. dagli istituti competenti. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al personale dipendente della Ditta, impiegato

nell'esecuzione del contratto, Edma Reti Gas agirà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e smi;

**Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari** – In conformità a quanto prescritto dalla L. 13.08.2010, n. 136 e smi, il pagamento delle somme dovute, sulla base della dichiarazione datata ....., verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto/i corrente/i bancario/i intestato/i alla Società: .....presso la Banca ..... – codice IBAN ....., sul/i quale/i è/sono delegato/i ad operare il/i sig/sigg.ri ..... – nato/i a..... il .....e residente/i a ....., Via ..... – Codice Fiscale ..... Ogni modificazione in ordine al conto corrente bancario indicato ed al soggetto delegato ad operare sullo stesso dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Società Edma Reti Gas. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13.08.2010, n. 136 e smi la Società dichiara espressamente di assumere inderogabilmente ogni obbligo in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Il mancato utilizzo del conto corrente bancario dedicato ed indicato al presente articolo per l'esecuzione delle transazioni relative al presente contratto costituisce causa di risoluzione del contratto medesimo. In tal senso è richiesto alla Società di riportare anche in fattura il codice CIG e i dati IBAN del conto corrente in cui dovranno essere eseguite le transazioni relative alla fornitura di che trattasi.

**Art. 14 – Inadempimenti contributivi** - La Società, con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, dovrà applicare tutte le

condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi di lavoro in vigore per il tempo in cui avrà validità il presente contratto. In caso di inosservanza delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione dei lavoratori, Edma Reti Gas agirà ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al personale dipendente della Ditta aggiudicataria, impiegato nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, Edma Reti Gas tratterà dal relativo pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

**Art. 15 – Subappalto** – La Società, così come dichiarato in sede di gara, potrà concedere in subappalto, nei limiti stabiliti all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi, previa autorizzazione di Edma Reti Gas, la percentuale di fornitura di seguito indicata: .....

Il presente contratto si risolve di diritto in caso di violazioni da parte della Società degli obblighi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

In caso di subappalto Edma Reti Gas non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, ad esclusione delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e smi. Resta inteso che la ditta subappaltatrice sarà tenuta ai medesimi adempimenti richiesti all'esecutore principale, con riferimento in particolare al rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto e delle disposizioni di legge applicabili al presente contratto.

**Art. 16 – Garanzia fideiussoria** – Si dà atto che, a garanzia degli obblighi

assunti con il presente contratto, la Società ha costituito la prescritta cauzione di € ..... (euro .....) pari al ....% dell'importo contrattuale, *stante il possesso da parte della Società della certificazione di qualità aziendale*, mediante polizza fidejussoria n. .... rilasciata in data ..... da ....., a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto, in conformità a quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Tale cauzione rimarrà vincolata fino alla data di emissione del certificato di conformità, così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

**Art. 17 – Polizza assicurativa** – Si dà altresì atto che, in conformità a quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la Società ha prodotto la polizza n. ...., rilasciata da..... - a copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione della fornitura, con massimale complessivo di € ..... per ciascun sinistro, € ..... per danni a persona ed € ..... per danni a cose.

**Art. 18 – Cessione del contratto** – Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e smi.

**Art. 19 - Controversie** – Qualora sorgano contestazioni, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Edma Reti Gas e la Società, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si potessero definire in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

Nelle more della risoluzione delle controversie la Ditta non può comunque



rallentare o sospendere le forniture, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da Edma Reti Gas.

**Art. 20 – Separazione funzionale e Codice etico** – Si fa presente che Edma Reti Gas svolge le attività di distribuzione e misura del gas così come definite dalla delibera dell’Autorità dell’Energia Elettrica e Gas (AEEG) 11/07 e smi e dal suo allegato A - Testo Integrato di Unbundling (TIU) -.

In conformità a quanto previsto dal richiamato atto deliberativo, al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione di tali servizi, le suddette attività sono sottoposte a separazione funzionale e contabile dalle altre attività svolte. Pertanto al fine di garantire i principi di concorrenza, efficienza e separazione funzionale di cui sopra, la Ditta aggiudicataria si obbliga a fare in modo che non siano posti in essere comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi della separazione funzionale sopra richiamati.

Si fa presente, inoltre, che i rapporti intercorrenti con Edma Reti Gas sono regolamentati anche sulla base del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e delle prescrizioni indicate nel Codice Etico, adottati dalla stessa Edma Reti Gas Srl, ai sensi del Decreto Legislativo 08 giugno 2001, n° 231, consultabili sul sito internet [www.edmaretigas.it](http://www.edmaretigas.it)

L’impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, a rispettare e a far rispettare ai suoi collaboratori le prescrizioni contenute in citati documenti.

**Art. 21 – Trattamento dati personali** – Gli elenchi dei clienti, dati e le informazioni raccolte dal personale dell’Appaltatore sono e rimangono di esclusiva proprietà di Edma Reti Gas, né l’Appaltatore né il proprio

personale tecnico possono farne alcun uso, né divulgarli, al di fuori delle esigenze del presente appalto.

In particolare, si richiama il rispetto del D.Lgs. del 30.06.2001, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 101/18, sulla tutela della privacy, nonché del Regolamento UE 2016/679, GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

L'Appaltatore, dovendo effettuare, durante l'esecuzione della fornitura, trattamento di dati personali di persone fisiche per conto di Edma Reti Gas, sarà dalle stesse, per i dati di loro titolarità, nominato Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. L'Appaltatore dovrà mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo che i trattamenti eseguiti soddisfino i requisiti del GDPR e garantiscano la tutela dei dati personali degli utenti (gli "interessati").

Il mancato rispetto dei requisiti richiesti dal GDPR per il trattamento dei dati personali e, in particolare, degli obblighi e dei requisiti previsti dall'art. 28 del GDPR, costituirà causa di immediata risoluzione contrattuale, in quanto l'Appaltatore non potrà effettuare alcun trattamento di dati personali degli interessati.

L'Appaltatore dovrà metter in pratica tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza dei dati di cui viene in possesso durante l'esecuzione della fornitura. L'Appaltatore non è autorizzato a trattener al termine dell'appalto alcuna informazione riquadrante l'utenza di Edma Reti Gas nonché le informazioni a essa collegate.

Edma Reti Gas si riserva sin d'ora le azioni legali conseguenti alla diffusione o all'uso improprio e non autorizzato di tali dati e informazioni.

**Art. 22 – Spese a carico dell'Appaltatore** – Sono a carico dell'appaltatore le spese per la stipulazione del contratto, accessorie e consequenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, bolli, registri e diritti.

**Art. 23 – Disposizioni finali** – Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei suoi allegati, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia di appalti pubblici, compresi il D.Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e smi, per quanto non abrogato, le disposizioni della Legge 136/2010 e smi ed, in via residuale, alle disposizioni del Codice Civile.

**LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

Ancona, li .....

**EDMA RETI GAS Srl**

**LA SOCIETA'**

**L'Amministratore Delegato**

.....

**Patrizio Ciotti**

.....